

La presente proposta di legge nasce come strumento di incentivazione al finanziamento, di interventi di carattere culturale e/o di valorizzazione del paesaggio. A livello nazionale, dal 2014, è prevista una misura di incentivo fiscale, definita “Art bonus”, che prevede specifiche agevolazioni a chi effettua erogazioni liberali verso progetti di intervento su beni pubblici di valore culturale e paesaggistico.

La proposta di legge in oggetto si propone, sulla linea della normativa nazionale, di costituire una forma di “art bonus regionale” che operi in una duplice direzione. La prima, quella di rafforzare gli incentivi ai progetti Art Bonus già individuati dalla normativa nazionale, con un credito di imposta sull’IRAP del 25% rispetto alle erogazioni liberali destinate ai singoli progetti. La seconda, prevedendo un credito di imposta del 50% per progetti regionali, promossi da soggetti pubblici, privati senza scopo di lucro, enti ecclesiastici, con la finalità di valorizzare il patrimonio culturale e/o paesaggistico.

Con questo strumento, nei limiti delle competenze regionali in materia di agevolazioni fiscali, si cerca di incentivare il sostegno finanziario a progetti di recupero di beni culturali, realizzazione di nuove strutture e sostegno ad istituti e luoghi della cultura, teatri, festival e imprese culturali, incrociando gli effetti positivi della norma nazionale, con la possibilità di progettualità che può emergere dal territorio per tipologie di interventi non coperti dalla normativa nazionale.

La proposta di legge prevede un tetto annuale di credito di imposta sull’IRAP, pari a 1 milione di euro, destinato per metà ai progetti regionali e per metà ai progetti “art bonus”, con un limite massimo di 100.000 euro di agevolazione per ogni soggetto.

Con tale dotazione di credito di imposta sulle due misure, è possibile quindi attivare fino a 3 milioni l’anno di investimenti in progetti culturali: una cifra di grande rilevanza destinata al recupero e al sostegno dei beni culturali, pubblici e non solo. In Regione Toscana, questo strumento è stato messo in campo negli ultimi anni e sta producendo buoni risultati.

La proposta di legge prevede che la Giunta stili un regolamento di attuazione e si prevede la stipula di una specifica convenzioni con l’Agenzia delle Entrate per definire le modalità di accesso alle agevolazioni. Ovviamente è prevista una valutazione annuale dell’impatto della normativa per quanto riguarda il numero dei progetti attivati, la loro natura e il loro stato di esecuzione.

La proposta di legge sull’Art bonus vuole quindi porsi a fianco e non in sostituzione degli ordinari sistemi di finanziamento degli interventi a sostegno della cultura, attivando quindi nuove risorse, da parte di soggetti diversi dal pubblico, a favore di progettualità nazionali o di valenza regionale, con l’obiettivo di rendere più diffuso e continuo il meccanismo delle erogazioni liberali in favore della valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, nel rispetto delle normative in materia.

L'articolo 1 definisce l'obiettivo della seguente legge come la possibilità di fornire agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, cosiddetto "art bonus";

L'articolo 2 individua i destinatari della seguente legge regionale con sede legale o con una stabile organizzazione in Liguria.

L'articolo 3 prevede le caratteristiche dei progetti di intervento finanziabili, ossia i progetti localizzati in Liguria promossi da soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, enti ecclesiastici, con sede legale o con stabile organizzazione operativa in Liguria e che riconoscano la promozione del territorio e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio come finalità dichiarate nel loro statuto. Inoltre, disciplina le modalità di accreditamento dei soggetti promotori e chiarisce come i progetti relativi al paesaggio o alla cultura siano valutati tenendo conto della loro coerenza con i contenuti degli atti di pianificazione regionale territoriale.

L'articolo 4 disciplina le misure e le modalità delle agevolazioni fiscali, riconoscendo ai soggetti un credito di imposta sull'IRAP nelle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria, con un importo annuale massimo di un milione di euro. Infine, chiarisce il sistema di prenotazione delle agevolazioni fiscali, basato sulla dichiarazione della volontà di effettuare l'erogazione e ne stabilisce il termine massimo entro cui l'erogazione stessa dovrà essere effettuata.

L'articolo 5 definisce il regolamento di attuazione ed in particolare i termini e le modalità di presentazione delle domande, l'attività di verifica, controllo e monitoraggio sui soggetti destinatari delle agevolazioni, le modalità di accreditamento dei soggetti promotori dei progetti, le modalità di prenotazione del credito d'imposta ed il termine per effettuare l'erogazione. Infine chiarisce che le modalità attuative delle agevolazioni sono disciplinate previa intesa con il Ministero dei Beni culturali e del turismo.

L'articolo 6 prevede che la Giunta Regionale possa stipulare una convenzione con l'Agenzia delle Entrate per le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni, la fruizione, il recupero del credito d'imposta in caso di decadenza, revoca o rideterminazione del beneficio ed i controlli sul suo corretto utilizzo.

L'articolo 7 definisce le modalità di monitoraggio e valutazione della presente legge: la Giunta Regionale trasmette al Consiglio Regionale, ogni anno, una relazione illustrativa contenente: il numero dei soggetti accreditati, l'ammontare delle erogazioni effettuate, le minori entrate per IRAP che ne derivano per il bilancio regionale e lo stato di attuazione dei progetti finanziati.

L'articolo 8 definisce le disposizioni finanziarie per l'attuazione della seguente legge.

Proposta di legge recante:

“Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Liguria”

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Oggetto)

1. La Regione disciplina, con la presente legge, le agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e della Legge Regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio).

Articolo 2 (Destinatari delle agevolazioni fiscali)

1. Sono destinatari delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 1, i soggetti passivi dell'imposta, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), b), c) ed e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), con sede legale o con una stabile organizzazione in Liguria, individuate ai sensi dell'articolo 58, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), ed in particolare:

- a) società per azioni ed in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto, esclusivo o principale, l'esercizio di attività commerciali;
- b) società in nome collettivo ed in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate;
- c) persone fisiche esercenti attività commerciali;
- d) persone fisiche, società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni;
- e) fondazioni, ivi comprese le fondazioni bancarie.

Articolo 3 (Progetti di intervento finanziabili)

1. Sono oggetto delle agevolazioni fiscali i finanziamenti ai seguenti progetti:
- a) i progetti di intervento localizzati in Liguria promossi da soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, con sede legale o con una stabile organizzazione operativa in Liguria, che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo le finalità della promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale o del paesaggio, o da enti ecclesiastici riconosciuti a norma delle leggi civili, aventi sede legale in Liguria;
 - b) i progetti d'intervento previsti all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, in possesso dei requisiti di cui alla lettera a).

2. Il regolamento di cui all'articolo 5 disciplina le modalità di accreditamento dei soggetti promotori dei progetti di cui al comma 1, lettera a)
3. I progetti di cui al comma 1 relativi al paesaggio o alla cultura sono valutati tenuto conto rispettivamente della loro coerenza con i contenuti degli atti di pianificazione territoriale regionale con valenza paesaggistica o degli atti di programmazione regionale in materia culturale.

Articolo 4 (Misure e modalità delle agevolazioni fiscali)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, è riconosciuto un credito d'imposta sull'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nelle seguenti misure:
 - a) 50 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
 - b) 25 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).
2. L'agevolazione si applica alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis".
3. Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un importo annuale complessivo di euro 1.000.000,00 destinato:
 - a) al 50 per cento, ai progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), ripartito annualmente dalla Giunta regionale fra i progetti concernenti la promozione e l'organizzazione di attività culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale, e fra i progetti concernenti la valorizzazione del paesaggio;
 - b) al 50 per cento, ai progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).
4. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo annuale massimo di Euro 100.000,00 per ogni soggetto di cui all'art. 2.
5. In relazione ai progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), il regolamento di cui all'articolo 5 definisce il sistema di prenotazione delle agevolazioni fiscali basato sulla dichiarazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, della volontà di effettuare l'erogazione liberale, e stabilisce il termine massimo entro il quale l'erogazione liberale deve essere effettuata, decorso il quale la prenotazione dell'agevolazione fiscale decade ed il relativo importo torna nuovamente disponibile per ulteriori richieste.

Articolo 5 (Regolamento di attuazione)

1. Con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in relazione alle agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), in particolare sono disciplinati:
 - a) i termini e le modalità di presentazione ed istruttoria delle domande;
 - b) l'attività di verifica, controllo e monitoraggio sui soggetti destinatari delle agevolazioni;
 - c) le modalità di accreditamento dei soggetti promotori dei progetti;
 - d) le modalità di prenotazione del credito di imposta ed il termine per l'effettuazione dell'erogazione liberale di cui all'articolo 4, comma 4.
2. Il regolamento di attuazione disciplina, previa intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le modalità attuative delle agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

Articolo 6
(Convenzione con l'Agenzia delle Entrate)

1. Il Presidente della Giunta regionale può stipulare una convenzione con l'Agenzia delle entrate che disciplina i rapporti tra la Regione e l'Agenzia delle Entrate stessa circa le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), la fruizione, il recupero del credito d'imposta in caso di decadenza, revoca o rideterminazione del beneficio ed i controlli sul suo corretto utilizzo, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).

Articolo 7
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione che illustra l'attuazione della presente legge contenente, tra le altre, le seguenti informazioni:

- a) il numero dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 3;
- b) l'ammontare delle erogazioni effettuate in riferimento:
 - 1) all'articolo 3, comma 1, lettera a), distinte per tipologia di progetto, tipologia di soggetto finanziatore e provincia;
 - 2) all'articolo 3, comma 1, lettera b), distinte per tipologia di soggetto finanziatore e provincia;
- c) le minori entrate per IRAP che ne derivano per il bilancio regionale;
- d) lo stato di attuazione dei progetti finanziati.

Articolo 8
(Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi rispetto alla legislazione previgente. Le minori entrate di cui all'articolo 4, comma 3, autorizzate in un importo annuale complessivo massimo di euro 1.000.000,00, risultano già ricomprese negli stanziamenti della Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati", Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" del bilancio 2019 - 2021 e successivi.